



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 86 DEL 08/06/2010

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. 7943

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDI CON R.F.I. SPA PER L'ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI AL RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA CARNATE-AIRUNO

L'anno duemiladieci, addì otto del mese di giugno alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO	Sindaco
CAGLIO GABRIELE	Assessore
BELLANO PIERALDO	Assessore
LORENZET DANIELE	Assessore
POZZI ALESSANDRO	Assessore
TIENGO ANGELO	Assessore

Firma	Presenze
	SI
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDI CON R.F.I. SPA PER L'ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI AL RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA CARNATE-AIRUNO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la convenzione n. 58422 di rep., n. 15114 di racc. sottoscritta il 20.9.2006 avanti al Notaio Francesco Brini in Missaglia tra il Comune di Osnago e i soggetti lottizzanti del piano di lottizzazione produttivo a sud della Molgora – via Milano: Immobiliare Osnago srl, Berna Fer snc, Building srl, Immobiliare Frisa srl, Maifro srl e Sig.ra Galimberti De Capitani Clementina;

Preso atto che, in forza della suddetta convenzione, sono state cedute dai soggetti di cui al punto precedente al Comune di Osnago – tra le altre – le seguenti aree, per le quali la convenzione stessa già ne dichiarava l'interesse all'interno dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Milano-Lecco tratta Carnate-Airuno:

- Fg. 10, mapp. 475 (ora corrispondente ai mapp. 2998 e 2999 in forza del frazionamento depositato il 3.9.2009);
- Fg. 10, mapp. 479 (ora corrispondente ai mapp. 3000 e 3001 in forza del frazionamento depositato il 3.9.2009);
- Fg. 10, mapp. 2810 (ora corrispondente ai mapp. 3006 e 3007 in forza del frazionamento depositato il 3.9.2009);
- Fg. 10, mapp. 2804 (ora corrispondente ai mapp. 3002 e 3003 in forza del frazionamento depositato il 3.9.2009);
- Fg. 10, mapp. 2806 (ora corrispondente ai mapp. 3004 e 3005 in forza del frazionamento depositato il 3.9.2009);
- Fg. 10, mapp. 2813 (ora corrispondente ai mapp. 3008 e 3009 in forza del frazionamento depositato il 3.9.2009);

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 22 del 30.4.2010 con la quale è stata disposta la cessione a favore di RFI SpA dell'area di cui al Fg.5, mapp. 2927, già oggetto di cessione in forza della convenzione atto notaio Bosisio in Merate del 21.12.1993 – n. 133162-41258 di Rep. di attuazione del Piano di Recupero ex Tessitura Galimberti (soggetto lottizzante: Immobiliare Centro di Arcore);

Vista la nota in data 3.6.2010 prot. n. 1452 (ns prot. 7283 del 3.6.2010) con la quale RFI SpA ha trasmesso, per l'approvazione, schema di verbale di accordi per la definizione della procedura espropriativa avviata a seguito del decreto Prefetto di Lecco del 24.2.2005 con il quale veniva autorizzata l'occupazione d'urgenza di aree in territorio di Osnago necessarie alla realizzazione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Milano – Lecco, tratta Carnate – Airuno;

Preso atto che le aree oggetto di esproprio corrispondono a:

- Fg. 10, mapp. 2999
- Fg. 10, mapp. 3001
- Fg. 10, mapp. 3007
- Fg. 10, mapp. 3003
- Fg. 10, mapp. 3005
- Fg. 10, mapp. 3009
- Fg. 5, mapp. 2927
- Fg. 5, mapp. 2918
- Fg. 5, mapp. 2904

Per complessivi mq 1535,00;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Rilevato che le aree di cui al Fg. 5, mapp. 2918 e 2904 sono già di proprietà del Comune di Osnago;

Visto lo schema di verbale di accordi dal quale si evince che, a fronte dell'esproprio delle aree suddette, RFI SpA riconoscerà al Comune di Osnago un'indennità, determinata a corpo, pari a € 90.000,00 a titolo di indennizzo totale convenuto;

Ritenuto detto verbale meritevole di approvazione;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs.n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di verbale di accordi tra il Comune di Osnago e RFI Spa per l'esproprio delle seguenti aree, occupate in via d'urgenza da parte di RFI SpA in forza del decreto Prefetto di Lecco del 24.2.2005, necessarie alla realizzazione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Milano - Lecco, tratta Carnate - Airuno:
 - Fg. 10, mapp. 2999
 - Fg. 10, mapp. 3001
 - Fg. 10, mapp. 3007
 - Fg. 10, mapp. 3003
 - Fg. 10, mapp. 3005
 - Fg. 10, mapp. 3009
 - Fg. 5, mapp. 2927
 - Fg. 5, mapp. 2918
 - Fg. 5, mapp. 2904per complessivi mq 1535,00;
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore 2 - Gestione del Territorio e sue Risorse Arch. Carmelo Martuffo a sottoscrivere il predetto verbale in nome e per conto del Comune di Osnago;
3. Di dare atto che, a fronte dell'esproprio delle aree suddette, RFI SpA riconoscerà al Comune di Osnago un'indennità, determinata a corpo, pari a € 90.000,00 a titolo di indennizzo totale convenuto;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, a RFI SpA;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDI CON R.F.I. SPA PER L'ESPROPRIO
DI AREE OCCORRENTI AL RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA CARNATE-AIRUNO


PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, il 8.6.2010



X RESPONSABILE DEL SETTORE


RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
DIREZIONE PRODUZIONE
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE - MILANO

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

Leggi: 25 Giugno 1865, n.2359; 18 Dicembre 1879 n.5188, Serie 2^A; 20 Marzo 1968, n.391; 22 Ottobre 1971, n. 865; 27 Giugno 1974, n.247; 28 Gennaio 1977, n.10; 3 Gennaio 1978, n.1; 17 Maggio 1985, n.210; 8 Agosto 1992, n.359; Delibera del C.I.P.E. 12 Agosto 1992; D.P.R. 30 Dicembre 1992, n.504.

PROVINCIA DI LECCO

COMUNE DI OSNAGO

VERBALE DI ACCORDI

tra la **RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.** (denominata in seguito semplicemente Ferrovie) con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa, 1 (c.f. 01585570581) e per essa il Dott. Ing. Maurizio CAMPOSTRINI nato a Brescia (BS) il 15.12.1952, in qualità di Responsabile della Struttura Organizzativa "Ingegneria" della Direzione Territoriale Produzione di Milano, che interviene nel presente Verbale in virtù della Procura rilasciata dall'Amministratore Delegato della R.F.I. S.p.A. in data 27.07.2009, Rep. 74807/17753 Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma e la Ditta:

COMUNE DI OSNAGO (c.f. 00556800134) con sede in Osnago (LC) Via n e per esso il Sig nato a il nella sua qualità di che interviene nel presente Verbale in virtù della (denominata in seguito semplicemente Ditta) proprietaria degli immobili oggetto della procedura espropriativa connessa con la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Milano – Lecco, tratta Carnate U. – Airuno e S.S.E. di Carnate.

PREMESSO:

- Che con Delibera n. 67 in data 19.06.2003 il Referente di Progetto per il "Potenziamento Infrastrutturale Milano – Lecco" della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha approvato i lavori per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Milano – Lecco, tratta Carnate U. – Airuno e S.S.E. di Carnate, e che tale approvazione, in virtù dell'art. 25 della legge 17.05.1985, n. 210 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, d'urgenza e d'indifferibilità delle opere, producendo gli effetti di cui all'art. 1 della legge 3 Gennaio 1978, n. 1;
- Che nei piani particolareggiati di esecuzione relativi ai lavori dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, è prevista la espropriazione di alcuni immobili di proprietà privata;
- Che con Decreto n. 20050001962/AA.GG. in data 24.02.2005 la Prefettura di Lecco ha autorizzato la R.F.I. S.p.A., ad occupare temporaneamente d'urgenza gli immobili di proprietà privata posti nel territorio del Comune di Osnago da interessare con i lavori di cui sopra, fra cui quelli di proprietà della Ditta succitata;
- Che per l'accertamento della consistenza e l'immissione nel possesso, i giorni 13 e 18.04.2005 sono stati redatti appositi verbali;

- Che con Delibera n. 73 in data 15.06.2009 il Referente di Progetto per il "Potenziamento Infrastrutturale Milano – Lecco", della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ha prorogato i termini finali di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, stabiliti con la citata Delibera n. 67 in data 19.06.2003;
- Che, in conseguenza, ai sensi della Legge 8 Agosto 1992, n.359, in dipendenza delle procedure espropriative, le parti intendono dare atto e far risultare da apposita scrittura privata l'accordo e l'accettazione dell'indennità spettante per l'acquisizione da parte delle Ferrovie degli immobili e degli altri diritti reali della Ditta;
- Che l'accordo sull'indennità ex art.26 e seguenti della Legge 25 Giugno 1865 si conclude con la presente scrittura privata dove sono identificati gli immobili oggetto di espropriazione e viene determinata la relativa indennità, intendendosi comunque soddisfatta ogni pretesa, anche futura, della Ditta per tale titolo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse, tutte, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

ARTICOLO 2

I beni stabili della Ditta, siti in Comune di OSNAGO, occorrenti per l'esecuzione dei lavori citati in epigrafe, sono quelli riportati nel seguente "QUADRO A", a pagina 5 e 6, nel quale è pure riportato l'indennizzo totale che risulta spettare alla Ditta stessa e che da questa viene accettato, mentre le modalità dell'occupazione, i termini e le linee di confine risultano dall'annessa tavola "STRALCIO PLANIMETRICO B", che le parti riconoscono esatta ed accettano in tutto come parte integrante del presente atto;

ARTICOLO 3

Nella determinazione dell'indennizzo totale di cui sopra gli immobili oggetto del presente atto, sono stati considerati allodiali, esenti cioè da qualsiasi vincolo o pesi reali, salve le ordinarie imposte fondiari, che la Ditta si obbliga a corrispondere fino alla data del trasferimento della proprietà.

ARTICOLO 4

Si da atto che, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione gli immobili sono stati considerati EDIFICATORI secondo la classificazione che a tal proposito stabilisce l'art. 5 Bis del D.L. 333/92 come convertito in Legge 359/92 e gli stessi attualmente, nel P.G.T. vigente, ricadono in aree destinate in parte a "SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE", anziché a "INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE", in difformità alle variazioni urbanistiche determinate a seguito dell'approvazione del progetto ferroviario avvenuta, in sede di Conferenza di Servizi, con Verbale Prot. n. 256/OP.MIN. in data 07.05.2002, ed in parte a "INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE".
Tale classificazione viene accettata dalla Ditta che rinuncia ad ogni pretesa anche nel caso in cui si dovesse accertare prima del trasferimento della proprietà una diversa destinazione. Pertanto l'indennità da corrispondere non sarà soggetta alla ritenuta di imposta stabilita dall'art. 11 del D.Lgs. n. 413 in data 30.12.1991.

ARTICOLO 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche, la Ditta dichiara di non avere la qualifica di diretto coltivatore e che l'indennizzo totale compensa anche il beneficio ex art. 12 Legge 865/71.

ARTICOLO 6

La Ditta riconosce che le Ferrovie rimarranno libere ed assolute proprietarie degli immobili acquisiti con la presente scrittura privata e potranno, avendone già il possesso, disporre fin d'ora in modo pieno ed esclusivo, convenendosi che la Ditta rinuncia espressamente a qualsiasi diritto di retrocessione o prelazione sugli immobili in esproprio, riconoscendo che l'indennizzo convenuto con il presente Verbale di accordi comprende e compensa anche tale rinuncia.

ARTICOLO 7

Eseguite le pratiche legali e procedurali, le Ferrovie, a seconda dei provvedimenti che saranno adottati dalla competente autorità, pagheranno direttamente alla Ditta, ovvero depositeranno alla Cassa Depositi e Prestiti presso l'Ufficio Provinciale del Tesoro competente la somma di €. 90.000,00 (EURO novantamila/00), già indicata nel seguente "QUADRO A", a titolo di indennizzo totale convenuto, comprensivo, oltre che dell'indennità di espropriazione, anche delle indennità connesse e conseguenti nonché dei danni diretti ed indiretti alla proprietà e il mancato reddito per il periodo di occupazione temporanea d'urgenza.

L'indennizzo concordato è conforme alla vigente normativa sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ed in particolare all'art. 5 Bis del D.L. 11.07.1992 n. 333 convertito in Legge 08.08.1992 n. 359, con esclusione dei commi 1 e 2 dichiarati incostituzionali con Sentenza n. 348 del 24.10.2007 della Corte Costituzionale, ed al D. Leg.vo 30.12.1992 n. 504.

In sostituzione dei Commi 1 e 2 del richiamato art. 5 Bis, sono stati adottati i criteri di cui all'art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i..

ARTICOLO 8

La Ditta con la presente scrittura, accetta per sé, successori ed altri comunque aventi causa, l'indennità di cui al precedente art. 7, quale prezzo definitivo dell'esproprio degli immobili di cui al successivo quadro "A", dichiarando che la somma compensa quanto è nei suoi diritti, ivi compresi quelli riconosciuti dalle leggi 865/71 e 359/92 nel caso di cessione volontaria; la Ditta dichiara di ritenersi, con la liquidazione dell'indennità predetta, completamente e definitivamente tacitata di ogni sua pretesa, diritti ed avere, rinunciando, per tali titoli, ora per allora ad ogni e qualsiasi richiesta, dando atto che la notifica del Decreto Prefettizio di Espropriazione non potrà, sotto alcun titolo, dare adito, possibilità o diritto ad impugnativa.

ARTICOLO 9

La Ditta dichiara pure di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e tributi relativi agli immobili di che trattasi; la Ditta dichiara pure, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20.3.1968, n. 391, che gli immobili oggetto di esproprio sono di sua piena esclusiva proprietà, liberi da ipoteche e trascrizioni passive e si assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi, tenendo le Ferrovie sollevate ed indenni da ogni pretesa di chicchessia pure se derivante da livelli apparenti e non apparenti dai registri immobiliari o

derivante da qualunque altra causa e impegnandosi a non procedere a trascrizioni pregiudizievoli in pendenza dell'emanando Decreto di Espropriazione.

ARTICOLO 10

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Verbale ed alle conseguenti pratiche di legge sono a carico delle Ferrovie; sono a carico della Ditta, invece, le certificazioni necessarie per la dimostrazione dei titoli di proprietà e degli altri titoli dichiarati, nonché quelle per le volture intermedie non richieste nei precedenti passaggi di proprietà.

ARTICOLO 11

Nel seguente quadro "A" sono riportati i dati catastali, i confini, la località dei beni oggetto di espropriazione, la superficie interessata dalle realizzazioni delle opere, nonché l'indennizzo totale spettante alla Ditta.

Fatto in 3 (tre) originali in esenzione di imposta di bollo, ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato "B" al D.P.R. 642 in data 26.10.1972, in quanto trattasi di Atto inserito nella procedura espropriativa per causa di pubblica utilità.

MILANO,

LA DITTA PROPRIETARIA

PER LA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

QUADRO "A"

Identificazione dei beni e titolo dell'occupazione	Superf in MQ	Indennità EURO	
		Per MQ	Totale EURO
<p>Interi immobili ricadenti nel territorio del Comune di OSNAGO, individuati nei registri censuari:</p> <p>del Catasto Terreni al Foglio n. 10: con il Mappale n. 2999, qualificato sem. arb. di cl. 2, della superficie di mq. 110, R.D. € 0,60; R.A. € 0,45; con il Mappale n. 3001, qualificato sem. arb. di cl. 2, della superficie di mq. 85, R.D. € 0,46; R.A. € 0,35; con il Mappale n. 3003, qualificato sem. arb. di cl. 2, della superficie di mq. 860, R.D. € 4,66, R.A. € 3,55; con il Mappale n. 3007, qualificato sem. arb. di cl. 2, della superficie di mq. 70, R.D. € 0,38, R.A. € 0,29; con il Mappale n. 3009, qualificato sem. arb. di cl. 2, della superficie di mq. 70, R.D. € 0,38, R.A. € 0,29; con il mappale n. 3005, qualificato sem. arb. di cl. 1, della superficie di mq. 140, R.D. € 0,80, R.A. € 0,72;</p> <p>Coerenzati in solido: NORD: mapp. 3004 e 3002; EST: mapp. 3004, 3008, 3006, 3002, 3000 e 2998 di restante proprietà; SUD: strada provinciale; OVEST: proprietà ferroviaria</p> <p>del Catasto Terreni al Foglio n. 5: con il Mappale n. 2927, qualificato Ente Urbano, della superficie di mq. 120;</p> <p>del Catasto Febbriati al Foglio n. 5: con la U.I. n. 2927, Cat. Area Urbana, Consist. Mq. 120, P.T, Via Tessitura S.N.C.;</p> <p>Coerenzato: NORD: map. 2922; EST: mapp. 2543 di restante proprietà; SUD ed OVEST: proprietà ferroviaria.</p> <p>del Catasto Terreni al Foglio n. 5: con il Mappale n. 2918, qualificato sem. arb. di cl. 1, della superficie di mq. 5, R.D. € 0,03, R.A. € 0,03;</p> <p>Coerenzato: NORD ed OVEST: proprietà ferroviaria; EST: mapp. 2917 di restante proprietà; SUD: torrente Molgora;</p> <p>del Catasto Terreni al Foglio n. 5: con il Mappale n. 2904 qualificato sem. arb. di cl. 1, della superficie di mq. 75, R.D. € 0,43, R.A. € 0,39,</p> <p>Coerenzato: NORD ed EST: mapp. 2899; SUD: mapp. 2857 ex sede di strada comunale e mapp. 2902;</p>			



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

342

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17 GIU 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, il

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa